

Ravvedimento operoso IMU/TASI

Che cos'è?

E' un'opportunità offerta al contribuente per regolarizzare delle violazioni commesse sia relativamente alle dichiarazioni che al pagamento del tributo (IMU o TASI). La condizione necessaria affinché il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso è che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altri tipi di attività di accertamento da parte dell'ente impositore di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

Le violazioni che possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso sono:

- A. omesso o insufficiente versamento del tributo (Imu o Tasi);
- B. presentazione di una dichiarazione infedele (Imu o Tasi);
- C. omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione (Imu o Tasi).

A) Ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento del tributo (IMU o TASI)

Nel caso di omesso o insufficiente versamento del tributo il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso breve, intermedio o lungo.

A) 1. Ravvedimento operoso breve per ritardi fino a 14 giorni (c.d. ravvedimento sprint)

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 14 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (per effetto del combinato disposto dell'art.13 comma 1 D.Lgs.471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, e dell'art. 13 comma 1 lett. a) D.Lgs. 472/1997).

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura dello **0,1%** per ciascun giorno di ritardo, da calcolare sul tributo dovuto;

Misura percentuale della sanzione da applicare a seconda del numero di giorni di ritardo:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	g.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.
Misura percentuale della sanzione da applicare	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 2. Ravvedimento operoso breve per ritardi da 15 a 30 giorni

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al **1,5%**.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del **1,5%** da applicare sul tributo dovuto;
- gli interessi nella misura legale (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 2-bis. Ravvedimento operoso "intermedio" per ritardi da 31 a 90 giorni

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione nel periodo compreso tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al **1,66%**.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del **1,66%** da applicare sul tributo dovuto;
- gli interessi nella misura legale (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**) rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 3. Ravvedimento operoso "lungo" per ritardi superiori a 90 giorni

Nel caso in cui il termine per effettuare il ravvedimento operoso "intermedio" sia ormai trascorso, il contribuente può comunque effettuare il ravvedimento operoso lungo "entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Per effettuare il ravvedimento operoso lungo, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del **3,75%** applicare sul tributo dovuto;
- gli interessi nella misura legale (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

Modalità di calcolo interessi:

Importo del tributo non versato X tasso di interesse X numero giorni di ritardo

36.500

Gli interessi vanno calcolati solo sull'ammontare del tributo dovuto e non anche sulla sanzione. Per determinare il numero dei giorni di ritardo si ricordano le ordinarie scadenze dell'acconto e del saldo IMU e TASI: rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo che cadano di sabato o di domenica.

Esempio: versamento acconto 2016 effettuato tardivamente il 20/06/2012, giorni di ritardo 4 (il primo giorno da computare è quello successivo alla scadenza, l'ultimo è quello in cui si sana la violazione).

B) Ravvedimento operoso per dichiarazione infedele IMU o TASI

Una dichiarazione contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali si definisce dichiarazione infedele ed è sanzionabile.

Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, il contribuente può sanare gli errori commessi presentando una dichiarazione rettificativa al Comune competente.

B) 1. Se l'errore incide sulla determinazione del tributo e viene sanato entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui il contribuente, oltre ad aver presentato una dichiarazione infedele, abbia anche versato, attenendosi a quanto dichiarato, un tributo inferiore rispetto a quella dovuto, se regolarizza tale violazione **entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione** in cui l'errore è stato commesso potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al **5,55%** del maggior tributo dovuto (art. 13, comma 1, lett. a) bis D.lgs. 472/1997).

Il contribuente, pertanto, dovrà contestualmente:

- versare il tributo che risulta ancora dovuto, in base alla dichiarazione rettificativa;
- versare gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**);
- versare una sanzione pari al 5,55% (cioè 1/9 della sanzione minima, pari al 50%, prevista per l'infedele dichiarazione) calcolata sulla differenza del tributo dovuto in base alla dichiarazione rettificativa;

- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

B) 1 bis. Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo e viene sanato entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente il tributo ma abbia commesso, nella dichiarazione, degli errori che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ente, dovrà contestualmente:

- versare una sanzione di € 6,00 pari a 1/9 di € 51,00;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

B) 2. Se l'errore incide sulla determinazione del tributo e viene sanato oltre 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Nel caso in cui il contribuente, oltre ad aver presentato una dichiarazione infedele, abbia anche versato, attenendosi a quanto dichiarato, un tributo inferiore rispetto a quella dovuto, se regolarizza tale violazione **trascorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione,** potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al 6,25% del maggior tributo dovuto (art. 13, comma 1, lett. b), D.lgs. 472/1997).

Il contribuente, pertanto, dovrà contestualmente:

- versare il tributo che risulta ancora dovuto, in base alla dichiarazione rettificativa;
- versare gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**);
- versare una sanzione pari al 6,25% (cioè 1/8 della sanzione minima, pari al 50%, prevista per l'infedele dichiarazione) calcolata sulla differenza del tributo dovuto in base alla dichiarazione rettificativa;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

B) 2 bis. Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo e viene sanato trascorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione ma comunque entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente il tributo ma abbia commesso, nella dichiarazione, degli errori che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ente, dovrà contestualmente:

- versare una sanzione di **€ 6,00** pari a 1/8 di € 51,00;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione", ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Così, ad esempio, è possibile ravvedersi per errori commessi nella dichiarazione IMU/TASI presentata nel 2016 (relativa all'anno di imposta 2015) presentando una dichiarazione rettificativa entro il 30 giugno 2017.

C) Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione IMU o TASI

Nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione (ovviamente nei casi in cui sussiste l'obbligo), potrà avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la sua posizione, purché vi provveda entro 90 giorni dal termine di scadenza (il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da dichiarare).

C) 1. Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento

Se il contribuente, oltre ad aver omesso di presentare la dichiarazione, ha anche omesso di pagare in tutto od in parte il tributo per l'anno cui si sarebbe dovuta riferire la dichiarazione omessa, dovrà contestualmente, **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione:**

- versare l'ammontare del tributo che risulta ancora dovuto per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;
- versare gli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza prevista per il pagamento a quella in cui viene eseguito il ravvedimento operoso (**0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 01 gennaio 2019**);
- versare una sanzione pari al **10%** (1/10 del minimo di quella, pari al 100%, prevista per l'omessa dichiarazione) calcolata sull'ammontare del tributo ancora dovuto per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, con un importo minimo di € 5,00;
- presentare al Comune la dichiarazione, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione", ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

C) 2. Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente il tributo ma abbia solo omesso di presentare la dichiarazione, dovrà contestualmente, **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione**:

- versare una sanzione pari ad € 5,00 (pari ad 1/10 di € 51,00);
- presentare la dichiarazione, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Come effettuare il versamento?

Come avviene per il versamento dell’IMU e della TASI ordinaria, anche gli importi da versare per effettuare il ravvedimento operoso deve essere utilizzato il modello F24.

Nel modello F24 gli importi relativi alla sanzione ed agli interessi non devono essere indicati separatamente rispetto all’ammontare del tributo a cui si riferiscono.

Esempio: ravvedimento operoso effettuato con 60 giorni di ritardo per omesso versamento saldo IMU 2017 per altri fabbricati.

Imposta omessa = € 200,00;

sanzione 1,67% = € 3,34;

interessi = € 0,09.

Nel rigo relativo al codice tributo 3918 (IMU - Altri fabbricati) dovrà essere riportato il totale e dunque € 203 (arrotondamento all’unità di euro).

Attenzione: barrare la casella “ravv.”;

Non devono essere utilizzati i codici-tributo IMU 3923 e 3924 in quanto sono sì destinati, rispettivamente, al versamento di interessi e di sanzioni, ma in caso di accertamento comunale e non anche di ravvedimento operoso da parte del contribuente. Lo stesso vale per i codici TASI 3962 e 3963. Per il resto il modello deve essere compilato come di consueto. Si faccia attenzione ad indicare correttamente l’anno di imposta e le rate che si intendono regolarizzare (acconto e/o saldo).

E’ importante sapere che..

In tutti i casi di ravvedimento operoso previsti vanno applicate fedelmente le regole sopra riportate. In particolare, per sanare l’infrazione commessa, è necessario pagare interamente e contestualmente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta); l’omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.

Riferimenti Normativi e Prassi:

- art. n. 14 D.Lgs. 504/92 (articolo che si applica all’IMU in virtù dell’art. 9, comma 7, D.Lgs. 23/2011);

- art. n. 13 del D.Lgs. 471/97 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. o) D.Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158);
- art. n.13 D.Lgs. 472/97 (come modificato dall'art. 1, comma 637, L. 190/2014 nonché dall'art. 16, comma 1, lett. f) D.Dlgs 24 settembre 2015, n. 158);
- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015);
- Circolare Ministero Finanze 184/E del 13/07/1998;
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 1/Df del 29/04/13;

Variazioni saggio di interesse legale:

0,2%	dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,1%	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,3%	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,8%	Dal 01/01/2019

Ultimo aggiornamento 22/05/2019